

**AQUADOLCE SPA PARTECIPAZIONI E SVILUPPO – DISMISSIONE DELLA PARTECIPAZIONE  
DETENUTA DAL CONSORZIO BIM CHIESE**

IL DIRETTORE  
Fioroni dr.ssa Lara

*Il Presidente Cortella arch. Claudio avanza la seguente proposta di deliberazione*

Con decreto del presidente nr. 1/2015 di data 31.03.2015 si approvava il Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie detenute dal Consorzio BIM Chiese in ossequio all'art. 1, commi 611 e 612, della legge n.190/2014.

Con deliberazione di Assemblea nr.68 di data 29.09.2017 avente ad oggetto "*Revisione straordinaria delle partecipazioni come da art. 24, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 – ricognizione partecipazione possedute – individuazione partecipazione da alienare – determinazioni connesse e conseguenti*" si stabiliva di procedere all'alienazione delle partecipazioni detenute, tra l'altro, nella società Aquadolce spa Partecipazione e Sviluppo.

Con deliberazione di Assemblea n.91 di data 28.12.2018 si disponeva la sospensione della cessione delle partecipazioni detenute – anche – in Aquadolce spa Partecipazione e Sviluppo perché si ravvisavano sopravvenute ragioni di fatto e di diritto a sostegno della necessità ed opportunità di sospendere il processo di razionalizzazione avviato con deliberazione assembleare nr. 68/2017.

Con deliberazione di Assemblea nr.81 di data 30.12.2019 si deliberavano decadute le motivazioni richiamate nella deliberazione assembleare nr.91/2018 che avevano determinato la sospensione dell'esecuzione delle misure di razionalizzazione disposte con deliberazione assembleare nr. 68/2017 e si disponeva di procedere con l'alienazione delle partecipazioni detenute – anche – in Aquadolce spa Partecipazioni e Sviluppo.

Con deliberazione n. 23 di data 22 marzo 2006 il Consiglio direttivo acquistava azioni della società "Aquadolce s.p.a. Partecipazione e sviluppo" con sede a Salò (BS) in via E. Montale n. 2 con la sottoscrizione, in sede di aumento di capitale, di nr. 51.000 azioni al prezzo di Euro 1,00 più Euro 0,12 cadauna per sovrapprezzo, per un totale di Euro 71.200,00 (certificato azionario nr.153 – iscrizione libro soci nr.127).

Con verbale di Assemblea straordinaria del 26 giugno 2009 a rogito Notaio Chiabbaro rep. 38026 la società ha deliberato l'aumento gratuito del capitale sociale in seguito al quale al Consorzio BIM Chiese sono state assegnate gratuitamente nr. 18.613 azioni nominali del valore nominale di Euro 1,00 cadauna (certificato azionario nr. 289 – iscrizione libro soci n. 127) portando in tal modo il numero delle azioni detenute dal Consorzio BIM Chiese a 96.613.

## ORIGINALE

Con verbale di Assemblea straordinaria del 30 dicembre 2020 a rogito notaio Ferrario rep. 13947 la società ha deliberato di ridurre il capitale sociale da Euro 10.892.101 ad Euro 3.703.314,34, con conseguente riduzione del valore nominale delle 10.892.101 azioni emesse da Euro 1,00 ad Euro 0,34.

Con comunicazione acquisita al prot. 2609 di data 22 novembre 2022 la società rende noto di aver provveduto all'emissione di una prima tranche del prestito obbligazionario convertibile deliberato in sede di assemblea straordinaria del 30.12.2020 per ripianare le perdite, come previsto dal piano di risanamento predisposto ex art. 56, comma 3, d.lgs. 14/2019 e depositato alla Camera di Commercio di Brescia in data 18.10.2022.

L'art. 10, comma 1, del D.Lgs. 175/2016 dispone che: *“Gli atti deliberativi aventi ad oggetto l'alienazione o la costituzione di vincoli su partecipazioni sociali delle amministrazioni pubbliche sono adottati secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 1.”*, il quale sancisce che la deliberazione di partecipazione di un'amministrazione pubblica alla costituzione di una società è adottata con deliberazione del consiglio comunale, in caso di partecipazioni comunali.

L'art. 10, comma 2, del D.Lgs. 175/2016 (TUSP) prevede che *“L'alienazione delle partecipazioni è effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione. In casi eccezionali, a seguito di deliberazione motivata dell'organo competente ai sensi del comma 1, che dà analiticamente atto della convenienza economica dell'operazione, con particolare riferimento alla congruità del prezzo di vendita, l'alienazione può essere effettuata mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente. E' fatto salvo il diritto di prelazione dei soci eventualmente previsto dalla legge o dallo statuto.”*

Già la Corte dei Conti della Lombardia (deliberazione n. 494 del 20 novembre 2013) aveva evidenziato che nel caso di vendita delle quote azionarie di una società per azioni oggetto di obbligo di dismissione, la disciplina va rinvenuta nella legge generale di contabilità di Stato (Regio Decreto n. 2440/1923 e regio Decreto n. 287/1924). Ai sensi dell'articolo 37 del R.D. 827/1924 *“tutti i contratti dai quali derivi entrata o spesa dello Stato debbono essere preceduti da pubblici incanti, eccetto i casi indicati da leggi speciali e quelli previsti nei successivi articoli”*. Il successivo articolo 41 dispone che si può ricorrere alla trattativa privata nel caso di incanto pubblico andato deserto o del ricorrere di circostanze eccezionali.

Anche l'art. 17, comma 2, della L.P. n. 23/1990 “Legge sui contratti e sui beni provinciali” identifica nell'asta pubblica *“il sistema ordinario di scelta del contraente nell'ipotesi di contratti comportanti entrate per la Provincia, salvo che l'amministrazione motivatamente scelga di adottare altro*

*procedimento previsto da questa legge, ivi compresa la trattativa privata prevista dall'art. 21".*

Il d.lgs. 175/2016 all'art. 24, comma 4, dispone che *"l'alienazione [...] avviene entro un anno dalla conclusione della ricognizione di cui al comma 1."*

Il d.lgs. 175/2016 all'art. 24, comma 5, dispone che *"in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti dal comma 4, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'art. 2437-ter, secondo comma".*

Il codice civile all'art. 2437-ter, secondo comma, dispone che *"il valore di liquidazione delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione contabile, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni".*

La Corte dei Conti delle Marche (deliberazione n. 25/2014) ha ritenuto *"... come non possa revocarsi in dubbio che il previo esperimento della procedura di evidenza pubblica si connoti quale fase indefettibile volta, per un verso, all'alienazione della partecipazione secondo meccanismi concorrenziali e, per altro, al prodursi – laddove infruttuosa – dell'effetto preclusivo rispetto al mantenimento della partecipazione medesima donde la liquidazione in denaro del valore della quota."*

Lo statuto societario della Aquadolce spa Partecipazione e Sviluppo all'art.6 prevede che *"le azioni sono liberamente trasferibili, previa comunicazione al consiglio di amministrazione, da inviarsi almeno venti giorni prima della data prevista per la girata.*

Lo statuto societario non prevede il diritto di prelazione da parte dei soci e nemmeno il riacquisto di azioni proprie da parte della società, di conseguenza non sussiste alcun obbligo di avviso nei confronti dei soci qualora si opti per la cessione delle azioni le quali, a norma dell'art. 6 succitato, sono liberamente trasferibili.

Con riferimento al prezzo da porre a base d'asta per la vendita delle azioni oggetto di dismissione, si formulano le seguenti considerazioni:

- L'art. 10 co.2, d.lgs. 175/2016 richiede che in caso di alienazione di partecipazioni, oltre al rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione, sia dato analiticamente atto della congruità del prezzo di vendita.
- Il valore di mercato della partecipazione deve essere correlato all'entità del patrimonio della

## ORIGINALE

società, costituito da tutte le poste attive e passive della stessa, oltre che delle prospettive reddituali dell'impresa, qualora esistenti (c.d. avviamento).

- Non si è a conoscenza di recenti valutazioni di stima operati dalla società medesima ai sensi dell'art. 2437-quater del codice civile.
- Qualora sussistano elementi che suggeriscano una significativa discrasia in aumento o in diminuzione del valore delle azioni rispetto al valore patrimoniale della partecipazione come risultante dalle scritture contabili societarie rispetto a quello di mercato, buona prassi amministrativa ispirata al principio di prudenza, di efficacia, effettività e di economicità dell'azione amministrativa inducono a ritenere doverosa una verifica peritale di stima del congruo prezzo di vendita da porre a base di un'operazione pubblica di vendita tramite asta pubblica.
- In assenza nell'organico di personale adeguatamente qualificato ad operare una ragionevole stima del valore di mercato si rende necessario affidare ad un professionista esterno, munito di adeguata professionalità, l'incarico di valutazione del valore di mercato da porre a base di asta la vendita delle azioni detenute.

Alla luce delle suesposte considerazioni, corroborate anche dal parere rilasciato dal Consorzio Comuni Trentini (prot. 2839 dd 30.12.2020), si propone quindi di indire un'asta pubblica individuando il prezzo di vendita a base d'asta per ogni azione (n.69.613 azioni), nel valore che sarà determinato dalla perizia di stima elaborata dal professionista esperto che sarà individuato dal direttore consortile.

Nel caso in cui, espletate tutte le procedure di legge, il procedimento di asta pubblica andasse deserto, si propone di autorizzare sin d'ora il direttore consortile, con la collaborazione organizzativa del servizio finanziario, ad esperire un tentativo di cessione delle azioni a trattativa privata ai sensi dell'art. 21 della L.P. 23/1990, qualora si palesasse un potenziale acquirente, ad un prezzo non inferiore a quello posto a base d'asta, ovvero, in subordine, a verificare la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per disporre il recesso ex art. 234, comma 5, del d.lgs. 175/2016, in combinato disposto con l'art. 2437<sup>ter</sup>, comma 2, codice civile.

Richiamata la deliberazione n. 38 del 29.12.2021 ad oggetto la revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute dal Consorzio BIM Chiese al 31.12.2020 ai sensi dell'art. 20 co.1 D.Lgs. 175/2016 – TUSP si ritiene quindi di procedere alla dismissione della partecipazione del Consorzio BIM Chiese nella predetta società.

Appurato che il direttore consortile ha provveduto a consultare il revisore contabile, ottenendo dallo

## ORIGINALE

stesso avvallo in ordine sia al ricorso alla procedura di asta pubblica, sia alla necessità di assumere opportuna perizia per la valutazione del prezzo da porre a base di asta, come da corrispondenza acquisita agli atti istruttori.

Ritenuto di condividere la proposta di indire un'asta pubblica individuando il prezzo divendita a base d'asta nel valore peritale determinato dal professionista esperto che sarà individuato ed incaricato dal direttore consortile, autorizzando al contempo il direttore, qualora il procedimento di asta pubblica andasse deserto con la collaborazione organizzativa del servizio finanziario, ad esperire un tentativo di cessione delle azioni a trattativa privata ai sensi dell'art. 21 della L.P. 23/1990 ad un prezzo non inferiore a quello posto a base d'asta, ovvero, in subordine, a verificare la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per disporre il recesso ex art. 24, comma 5, del d.lgs. 175/2016, in combinato disposto con l'art. 2437<sup>ter</sup>, comma 2, codice civile.

EVIDENZIATO che in ragione della necessità che il direttore consortile possa dare immediata attuazione alla decisione deliberativa in vista della imminente revisione periodica delle partecipazioni detenute, si propone di attribuire alla presente deliberazione carattere di urgenza e pertanto di esprimere una separata votazione per alzata di mano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 4, del Codice degli Enti Locali (C.E.L.);

Alla luce dell'art. 6, comma 2, lett. l) dello statuto consortile rientra nella competenza dell'Assemblea *“la costituzione e la partecipazione a società o associazioni, la variazione e/o dismissione di quote di compartecipazione azionarie nonché l'adesione a forme associative con altri enti”*.

Corroborata la propria competenza all'assunzione del presente atto deliberativo anche dall'art. 10, comma 1, del d.lgs. 175/2016, fermo restando l'inefficacia dell'alienazione della partecipazione in caso di mancanza o di invalidità dell'atto deliberativo come previsto dall'art. 7, comma 1, del d.lgs. 175/2016

## L'ASSEMBLEA

- udita e fatta propria la relazione del presidente, anche ai fini della motivazione del presente atto;
- visto il Codice Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige, approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2, in particolare l'art. 49;
- vista la L.P. 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs.

## ORIGINALE

118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 05.05.2009 n. 42)”;

- visto il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014;
- Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.;
- visto il codice civile, in particolare art. 2437-ter;
- visto il d.lgs. 175/2016, in particolare artt. 7, 10, 24;
- vista la l.p. 1 febbraio 2005 n.1, art. 18, comma 3bis;
- vista la l.p. 29 dicembre 2016 n.19 art. 24, comma 4;
- visto il vigente Regolamento di contabilità;
- Visto il bilancio di previsione 2022-2024 approvato con deliberazione di Assemblea nr. 3 di data 30.03.2022;
- visto il Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024 approvato con deliberazione nr. 28 dd 08.06.2022, esecutiva nei termini di legge;
- visto lo Statuto Consortile, approvato con deliberazione dell'Assemblea generale n.13 di data 26.03.2021;
- appurata la propria competenza all'assunzione del presente atto deliberativo giusta art. 6, comma 2, lettera l) dello statuto consortile, nonché ai sensi dell'art. 10, comma 1, del d.lgs. 175/2016;
- acquisito il parere sulla regolarità tecnica espresso dal direttore consortile attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa contenuta in questo provvedimento, giusto artt. 185 e 187 del Codice Enti Locali (C.E.L.);
- acquisito il parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile Servizio Finanziario previsto dagli artt. 185 e 187 del Codice Enti Locali (C.E.L.);

Con voti favorevoli n. 6, contrari n. 6, astenuti n.0, su n. 6 presenti, espressi per alzata di mano il cui esito è proclamato dal Presidente della seduta;

## DELIBERA

1. di procedere, per le motivazioni espresse in premessa e qui richiamate, all'alienazione mediante asta pubblica dell'intera partecipazione azionaria detenuta dal Consorzio BIM Chiese nella società Aquadolce spa Partecipazione e Sviluppo, costituita da n. 69.613.- (sessantanovemilaseicentotredici) azioni al valore unitario posto a base di asta corrispondente al valore che risulterà dalla perizia tecnica di stima;
2. di prendere atto che:


ORIGINALE

- ai fini della cessione sarà esperita un'asta pubblica ai sensi dell'art. 17, comma 2, della L.P. 23/1990, con le modalità individuate al comma 1;
  - le azioni sono liberamente trasferibili;
  - non è previsto il diritto di prelazione in capo ai soci e nemmeno il riacquisto di azioni proprie da parte della società Aquadolce spa Partecipazione e Sviluppo;
3. di prendere atto che compete al Consiglio Direttivo assumere atto di indirizzo per il conferimento dell'incarico professionale per la redazione della perizia di stima del valore azionario di mercato da porre a base di asta;
  4. di individuare nel direttore consortile il responsabile del procedimento di cui alla presente deliberazione;
  5. di attribuire alla presente deliberazione carattere di urgenza con separata votazione espressa per alzata di mano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 4, del Codice degli Enti Locali (C.E.L.) affinché il direttore consortile possa dare immediata attuazione alla decisione deliberativa in vista della prossima revisione periodica delle partecipazioni detenute;
  6. di autorizzare sin d'ora il direttore, in caso di gara deserta, a procedere mediante trattativa diretta ai sensi dell'art. 21 della L.P. 23/1990 alla vendita del pacchetto azionario, ovvero, in subordine, a verificare la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per disporre il recesso ex art. 234, comma 5, del d.lgs. 175/2016, in combinato disposto con l'art. 2437~~ter~~, comma 2, codice civile;
  7. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito web istituzionale <https://www.bimchiese.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Enti-controllati/Societa-partecipate/Provvedimenti> ex art. 7, comma 4, d.lgs. 175/2016;
  8. Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
    - ✓ opposizione al Consiglio Direttivo, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art.183, c.5, della L.R. 03.05.2018 n.2 (Codice Enti Locali);
    - ✓ ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
    - ✓ ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 5 e 29 del D. Lgs. 02.07.2010, n. 104.



ORIGINALE

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto  
Lì, 28.12.2022

**IL PRESIDENTE** – Claudio Cortella 

**IL DIRETTORE** – Lara Fioroni

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Il Direttore consortile certifica che la presente deliberazione

☐diviene esecutiva dopo il decimo giorno dall'inizio della sua pubblicazione ai sensi dell'art. 183, comma 3, del C.E.L. approvato con L.R. n.2 del 03.05.2018

☒è dichiarata **immediatamente eseguibile** ai sensi dell'art. 183, comma 4, del C.E.L. approvato con L.R. n. 2 del 03.05.2018

Lì, 28.12.2022

**IL DIRETTORE** - Lara Fioroni